

Prot. n. 207/C/2016

Ai Sigg. Soci

LORO SEDI

Ragusa, 19 Luglio 2016

Oggetto: Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali – Nuova disciplina sanzionatoria – Circolare INPS n. 121/16. -

L'INPS fornisce istruzioni in merito alla nuova disciplina sanzionatoria relativa all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, introdotta dal decreto legislativo che ha disposto la depenalizzazione di alcune ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria.

Si riporta in allegato la circolare della Direzione Generale dell'INPS n. 121 del 5 luglio 2016, avente ad oggetto l'art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che ha sostituito l'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638, concernente il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.

Il comma 1-bis del citato art. 2, nella sua formulazione originaria:

- puniva con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad € 1.032 qualsiasi condotta illecita del datore di lavoro o del committente che operassero le ritenute previdenziali previste dalla legge, rispettivamente, sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti ovvero sui compensi dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata, senza poi provvedere al dovuto versamento all'INPS;
- stabiliva la non punibilità del datore di lavoro o del committente qualora il versamento delle ritenute omesse venisse effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo n. 8/2016, la norma sopra richiamata prevede due diverse fattispecie di illecito, una di natura penale e l'altra di carattere amministrativo, connesse al valore della omissione. In particolare:

- l'omesso versamento delle ritenute previdenziali per un importo superiore ad € 10.000 annui continua ad essere punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad € 1.032;
- nell'ipotesi in cui, invece, l'importo omesso non sia superiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 ad € 50.000;
- resta confermato che il datore di lavoro o il committente non sono comunque punibili, né assoggettabili alla sanzione amministrativa, laddove provvedano al

pag. 1

versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

In merito alla nuova disciplina sanzionatoria, la Direzione Generale dell'INPS, con la menzionata circolare, fornisce le indicazioni operative in appresso sintetizzate.

REGIME INTERTEMPORALE –

Per quanto concerne le violazioni commesse prima del 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 8/2016, l'Istituto osserva che l'art. 8 di tale provvedimento:

- al comma 1, prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, sempre che il procedimento penale non sia stato già definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili;
- ai commi 2 e 3, disciplina, con riferimento ai reati depenalizzati, rispettivamente, le fattispecie per le quali i procedimenti penali siano stati definiti prima del 6 febbraio 2016, con sentenza di condanna e decreto irrevocabili, e le modalità di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Ai sensi del successivo art. 9, nei casi indicati dall'art. 8 comma 1:

- l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 8/2016, dispone la trasmissione degli atti del procedimento penale alla autorità amministrativa competente, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data;
- entro novanta giorni (ovvero trecentosettanta giorni, per i trasgressori residenti all'estero) dalla ricezione degli atti relativi ai procedimenti penali, l'autorità amministrativa deve notificare gli estremi della violazione agli interessati;
- entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. In quanto compatibili, si applicano le disposizioni dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Al riguardo, l'INPS fa presente che il Ministero del Lavoro, con circolare n. 6/2016 del 5 febbraio 2016 (v. Circolare n. 86 del 16/2/16), ha individuato le Sedi provinciali dell'Istituto quale autorità amministrativa destinataria degli atti trasmessi dalla autorità giudiziaria a norma dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 8/2016 ed ha pertanto invitato i propri uffici territoriali ad inoltrare a tali Sedi tutti i fascicoli eventualmente ricevuti dalla suddetta autorità giudiziaria, anche nei casi in cui abbiano ad oggetto violazioni rilevate dal personale ispettivo dello stesso Ministero.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI € 10.000 ANNUI –

In proposito, la circolare in commento precisa che:

- per la determinazione dell'importo di € 10.000 annui, individuati come discrimine per l'identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, l'arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno (anno civile);
- tenuto conto delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens e dai committenti della Gestione Separata, i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di € 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell'anno precedente all'annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell'annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre);
- il predetto valore soglia viene determinato rispetto al periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno ricomprendendo in esso tutte le omissioni accertate, anche se riferite alle diverse Gestioni previdenziali nelle quali può essere rilevata la fattispecie dell'omissione delle ritenute ed a prescindere dallo stato gestionale di ciascuna denuncia.

Quanto sopra evidenziato, l'INPS illustra nel dettaglio il procedimento volto a determinare se la soglia delle omissioni si collochi entro o oltre l'importo di € 10.000 nei casi di violazioni in corso di accertamento o per le quali non era stata completata la gestione alla data del 6 febbraio 2016 e nei casi di illeciti trasmessi dall'autorità giudiziaria.

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE DI IMPORTO NON SUPERIORE AD € 10.000 ANNUI -

Nelle ipotesi in cui l'importo delle ritenute omesse non sia superiore ad € 10.000:

- la notifica dell'accertamento della violazione costituisce l'avvio del procedimento sanzionatorio e, ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, dal funzionario che ha accertato la violazione stessa;
- entro trenta giorni dalla notifica del predetto atto, gli interessati possono far pervenire, a norma dell'art. 18 della Legge n. 689/1981, scritti difensivi e documenti o fare richiesta di audizione;
- con il medesimo atto:
 - viene assegnato al datore di lavoro il termine di tre mesi per il versamento delle ritenute omesse, che, ove effettuato nei termini stabiliti, costituisce causa di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa dell'autore dell'illecito, e viene dato avviso che, in assenza del versamento delle ritenute omesse, troverà applicazione la sanzione amministrativa nella misura fissata dall'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-Legge n. 463/1983;

- viene inoltre comunicato che, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, l'autore dell'illecito che non provveda al pagamento nel termine dei tre mesi assegnati, potrà versare, entro il termine dei successivi sessanta giorni, l'importo della sanzione amministrativa quantificata nella misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981. Nei casi in esame la sanzione in misura ridotta è quindi pari ad € 16.666,00 (un terzo del massimo della sanzione di € 50.000), cui si aggiungono le spese del procedimento;

· l'assenza del pagamento nei termini assegnati consentirà l'avvio del procedimento di emissione dell'ordinanza ingiunzione per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 ad € 50.000.

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE DI IMPORTO SUPERIORE A € 10.000 ANNUI –

Qualora l'omissione delle ritenute superi nel corso dell'annualità considerata l'importo di € 10.000, benché l'illecito assuma in tali casi rilevanza penale, dovrà comunque attendersi la conclusione dell'annualità di riferimento quale termine utile per procedere alla configurazione piena del reato.

Anche per la fattispecie in discorso, con l'atto con il quale viene effettuata la notifica dell'avvenuto accertamento della violazione verrà assegnato al datore di lavoro il termine di tre mesi per il versamento delle ritenute omesse. La regolarizzazione eseguita nei termini previsti costituisce causa di non punibilità.

A conclusione del procedimento di regolarizzazione, l'INPS darà corso, come di consueto, ai sensi dell'art. 2, comma 1-ter, della Legge n. 638/1983, alla denuncia del reato all'Autorità giudiziaria anche per l'ipotesi in cui, nei termini assegnati, sia intervenuto il pagamento delle omissioni accertate.

In proposito, l'Istituto fa peraltro riserva di successive precisazioni ad esito di ulteriori approfondimenti.

I nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordialità

ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)